



Schema di delibera di assemblea

Oggetto: Variazione di Bilancio 2018-2020 per parziale applicazione dell'Avanzo di Amministrazione

Premesso che

- l'Ente "Consiglio di Bacino Venezia Ambiente" è stato istituito per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Venezia";
- l'art. 15, comma 2 lettera d, della convenzione per la cooperazione tra gli Enti locali ricadenti Bacino territoriale denominato "Venezia Ambiente", che tra i compiti del Direttore prevede che il direttore coordini l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di Bacino;
- la delibera n. 1 del Comitato di Bacino del 25 marzo 2015 "Attribuzioni del Presidente e del Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
- la Delibera del Consiglio di Bacino n. 26 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 ;
- la Delibera del Comitato di Bacino n. 04 del 25 gennaio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
- la Delibera del Comitato di Bacino con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei Residui attivi e Passivi 2017;
- la Delibera dell'Assemblea di Bacino n. del 12 aprile 2018 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2017.

Dato atto

- che il Rendiconto dell'esercizio 2017, come approvato dall'Assemblea di Bacino, evidenzia un avanzo di amministrazione pari a complessivi € 1.423.451,15 da destinare:
 - parte accantonata per l'importo complessivo di € 16.757,02, di cui € 16.426,85 al fondo rischi su crediti di dubbia esigibilità e € 330,17 a fondo vincolato per rinnovi contrattuali;
 - a fondi vincolati per l'importo complessivo di € 16.500,00, per il co-finanziamento dei progetti di comunicazione e educazione ambientale;
 - al finanziamento di spese in conto capitale per € 946.011,66;
 - a fondi non vincolati per l'importo di € 445.082,47.

Richiamata

- la normativa in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato, ed in particolare il comma 2 dell'art. 187 del TUEL secondo cui la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
 - a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;



- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Rilevato

- che con delibera dell'Assemblea del Bacino n. 16 del 29/08/2017 è stato approvato il Piano delle attività 2017/2019 tra cui si evidenzia nella sezione strategica A2 il tema degli affidamenti in scadenza a partire dal 2019 e nella sezione A5 si richiama il tema in particolare per il Comune di Venezia la cui *"complessità richiederà una specifica analisi propedeutica"*.

Considerato

- che la Delibera di Assemblea di Bacino n.3 del 25.05.2016:
 - approva *"l'allineamento finale delle scadenze degli affidamenti del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti nei Comuni del Bacino alla scadenza unitaria di giugno 2038, già deliberata dal numero ampiamente prevalente dei Comuni stessi (36 su 45) e da deliberare anche per gli altri otto Comuni del Bacino per i quali l'affidamento è in scadenza nel 2016 o scadrà prima del 2038"*;
 - domanda *"a successivi provvedimenti, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei rispettivi affidamenti, il rinnovo dell'affidamento del servizio rifiuti negli altri quattro Comuni del Bacino (Venezia nel 2019, Fossalta di Piave nel 2023, Scorzè nel 2025 e Cavarzere nel 2032) alla luce del quadro normativo e tecnico per allora vigente, fermo restando l'obiettivo di pervenire anche per tali Comuni ad un finale allineamento alla scadenza omogenea di Bacino a giugno 2038"*;
- che si rende quindi necessaria l'individuazione di un soggetto indipendente che possa fornire servizi di analisi giuridico-amministrativa e di valutazione di congruità economica dell'offerta del gestore Veritas S.p.A. per l'allineamento delle scadenze di affidamento in house dei comuni di Venezia, Fossalta di Piave e Scorzè al 2038 (orizzonte temporale di 19 anni);
- che il valore dell'affidamento per il servizio di *advisor* fornito dal soggetto indipendente è stato stimato, a partire dall'analisi di congruità dell'affidamento in house di esperienze analoghe di altri enti nel territorio (Comune di Venezia, Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, Città Metropolitana di Venezia), che presentano importi differenziati rispetto a:
 - valore dell'affidamento;
 - durata dell'affidamento;
 - peculiarità di ciascun servizio.

e che quindi un diretto confronto non risulta possibile poiché non risulta applicabile un criterio univoco di individuazione del suddetto importo;

- che in particolare il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia si è avvalso di una pluralità di soggetti per essere supportato nelle procedure di verifica della congruità dell'affidamento in house del servizio idrico integrato, attualmente in corso, in particolare richiedendo servizi di **analisi e predisposizione dei piani economico-finanziari, servizi di supporto amministrativo e legale e servizi di analisi di congruità ai fini della predisposizione della relazione ex art. 34, comma 20 del D. L.179/2012** per un importo complessivo, pari a circa € 71.500,00, esclusa Iva ed altri oneri fiscali e diversi per rimborsi;

Dato atto



- che i servizi consulenziali e di supporto da richiedere per l'allineamento delle scadenze degli affidamenti sopra citati richiedono specificità simili a quelle richieste dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia che controlla il servizio idrico integrato su 36 comuni presentando un fatturato annuo da tariffa pari a circa 130 milioni di euro.

Considerato che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente opera su complessivi 45 comuni ed in un settore del ciclo integrato dei rifiuti che presenta maggiori gradi di complessità ed articolazione rispetto al settore idrico poiché il regolatore nazionale ARERA, ex AEEGSI, ha assunto la competenza solo a partire dall'inizio del 2018 e non sono stati assunti fino ad ora atti deliberativi di omogeneizzazione in tema di contratti di servizio, qualità del servizio e relativi costi e tariffe;

Dato atto inoltre

- che l'analisi di congruità tecnico-economica e della qualità del servizio integrato dei rifiuti per il Comune di Venezia assume un'ulteriore complessità legata alla peculiarità, se non anche unicità, della città storica e lagunare, non comparabile con altre realtà nazionali;
- che il totale complessivo dei costi dei PEF 2018 dei Comuni di Venezia, Scorzè e Fossalta di Piave ammonta ad € 96.761.390,37, Iva esclusa.

Ritenuto

- che le risultanze del raffronto con altre esperienze danno valori a base d'asta non sufficientemente coerenti per le peculiarità sopra evidenziate del settore del ciclo integrato dei rifiuti,
- che sia necessario definire un importo a base d'asta che tenga conto delle complessità economiche e giuridiche legate al servizio integrato dei rifiuti non soggetto fino ad ora alle prescrizioni dell'autorità di regolazione nazionale (tematiche ad esempio legate al tributo Tari, alla Tarip, ecc.) ed alla specificità morfologica ed unicità della città di Venezia;
- che occorre trovare un soggetto idoneo, stante tutte le peculiarità sopra evidenziate, che supporti adeguatamente tale istruttoria
- che risulta pertanto necessario trovare idonea copertura delle spese per servizi di analisi e consulenza economico-giuridico-amministrativa riconducibili alle tematiche sugli affidamenti e loro congruità ai sensi della normativa vigente, avvalendosi di un soggetto indipendente e in grado di supportare con adeguata professionalità il Consiglio di Bacino, per un importo a base d'asta individuato in € 130.000,00, inclusa Iva, altri oneri fiscali e rimborsi vari.

Vista

- la natura di spesa corrente a carattere non permanente che può essere attribuita al finanziamento della spesa di € 130.000,00 per il servizio di analisi e consulenza economico-giuridico-amministrativa a supporto delle attività di allineamento della scadenza degli affidamenti in house che trova idonea copertura con l'utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione accertato in sede di Rendiconto ai sensi del comma 2 dell'art. 187 del TUEL;
- l'esigenza di adeguare gli stanziamenti di spesa del Bilancio 2018 in modo da dare adeguata copertura alla spesa di cui al punto precedente, in particolare aumentando di € 130.000,00 la voce U.103.02.11.000, ovvero la voce del Peg 2018/2020 n. 1940281 – Incarichi di consulenza libero-professionale di studi e ricerca – attualmente pari ad € 15.000,00;

Ritenuto

- di recepire nel bilancio previsionale dell'Ente per il triennio 2018-2020, annualità 2018, l'utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2017 approvato dall'Assemblea, nei limiti consentiti dall'art. 187 del TUEL, mediante le seguenti variazioni



di entrata e spesa all'annualità 2017 del bilancio 2018-2020 approvato con delibera N. 26 del 21.12.2017 dell'Assemblea:

- a) tra le Entrate per una variazione netta complessiva di € 130.000,00 quantificazione dell'entrata complessiva per "utilizzo avanzo di amministrazione" per l'importo di € 130.000,00, di parte corrente;
- b) tra le Spese per una variazione complessiva di € 130.000,00 che verrà stanziata interamente all'articolo U.103.02.11.000.

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

DATO ATTO dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto espresso in premessa, l'applicazione parziale dell'avanzo libero di amministrazione, risultante dal Rendiconto 2017 approvato dall'Assemblea, per € 130.000,00 da utilizzare per spese correnti a carattere non permanente ai sensi dell'art. 187 del TUEL;
- 2) approvare, conseguentemente, la variazione del bilancio previsionale dell'Ente per il triennio 2018-2020 approvato con delibera N. 26 del 21.12.2017 dell'Assemblea per la sola annualità 2018, mediante le seguenti variazioni di entrata e spesa:
 - o tra le Entrate per una variazione netta complessiva di € 130.000,00 quantificazione dell'entrata complessiva per "utilizzo avanzo di amministrazione" per l'importo di € 130.000,00, di parte corrente;
 - o tra le Spese per una variazione complessiva di € 130.000,00 che verrà stanziata interamente all'articolo U.103.02.11.000.